



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO**

IMMIGRAZIONE  
PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente - R.G.N. [redacted]
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Cron.
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Rep.
- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere - Ud. 14/07/2022
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9154-2020 proposto da:

[redacted], domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

- *ricorrente* -

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

2022

2967



dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

**- resistente con mandato -**

avverso il decreto n. cronologico 102/2020 del TRIBUNALE DI SALERNO depositato il 17/01/2020 R.G.N. 1336/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

**RILEVATO CHE**

1. il Tribunale di Salerno ha respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria proposta dall'attuale ricorrente, cittadino del Gambia;
2. dal provvedimento impugnato si evince che il richiedente ha motivato l'allontanamento dal paese di origine, in giovanissima età, per le minacce subite dallo zio (con cui viveva essendo orfano) e che è giunto in Italia dopo un periodo in Libia, dove ha allegato di essere stato sequestrato e torturato;
3. il Tribunale ha ritenuto la vicenda narrata di natura privata, esterna all'ambito della protezione internazionale; non credibile il narrato per contraddittorietà e difetto di coerenza intrinseca; insussistente una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini della protezione sussidiaria nel paese di origine, anche per l'intervenuto mutamento della situazione politica; non ravvisabili in concreto le condizioni



per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di specifica vulnerabilità e di sufficiente integrazione lavorativa;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'originario ricorrente, con unico articolato motivo, illustrato da memoria, con cui lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

#### **CONSIDERATO CHE**

1. parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatto decisivo (vulnerabilità del richiedente) potenzialmente idoneo ad incidere sulle esigenze di natura umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, e 5 comma 6, TUI (art.360, n. 5 c.p.c.);
2. il ricorso è fondato per quanto di ragione;
3. l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, cristallizzata da Cass. SU n. 24413/2021, si è espressa nel senso che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia, mentre, qualora



si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno;

4. in particolare, in tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, la necessaria comparazione in forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale (Cass. n. 41778/2021);
5. né si può trascurare la necessità di collegare la norma che prevede la specifica fattispecie (art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998) ai diritti fondamentali che l'alimentano, essendo le relative basi normative a compasso largo, perché l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani, incluso il diritto al lavoro, e di radicarne l'attuazione



(cfr. Cass. n. 21240/2020; Cass. n. 22528/2020; Cass. n. 7599/2020; Cass. n. 34095/2021; Cass. n. 6111/2022);

6. questa Corte ha inoltre rimarcato che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. n. 13096/2019; conf. Cass. n. 13565/2020, Cass. n. 3583/2021);
7. il decreto impugnato, nel procedere alla valutazione dei fattori di integrazione lavorativa, sussistenti (seppure nella forma dell'apprendistato e del lavoro a tempo determinato, del resto attuale consueto canale di accesso al mercato del lavoro) e dei dedotti fattori di vulnerabilità (inclusa la giovane età al momento dell'espatrio, l'assenza di legami familiari nel paese di origine, le violenze e torture subite in Libia), non si è conformato ai principi di comparazione attenuata attualmente consolidatisi e di rilevanza della sproporzione tra i contesti di vita nel paese di origine ed in Europa; deve pertanto essere cassato con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, per procedere ad un nuovo esame in tale ottica della domanda di protezione per motivi umanitari, nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità;



Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale 2967/2022

Numero di raccolta generale 29485/2022

Data pubblicazione 10/10/2022

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 luglio 2022.

La Presidente  
dr.ssa Lucia Tria

